

Rivista  
quadrimestrale

ISLE



# *Rassegna Parlamentare*

# 2

**2021**

**Maggio/agosto  
Anno LXIII**



**Jovene editore**

Direttore

Silvio Traversa

Direttore Responsabile

Gianni Letta

Comitato di Direzione

Michele Ainis (Condirettore) - Tommaso Edoardo Frosini  
Vincenzo Lippolis

Comitato Scientifico

Giuliano Amato - Paolo Armaroli - Antonio Baldassarre  
Augusto Barbera - Enzo Cheli - Antonio D'Atena - Giuseppe  
De Vergottini - Domenico Fisichella - Giovanni Grottanelli  
De' Santi - Fulco Lanchester - Anne-Marie Le Pourhiet  
Peter Leyland - Nicola Lupo - Andrea Manzella - Franco  
Modugno - Nicola Occhiocupo - Valerio Onida - Mario Patrono  
Otto Pfersmann - Pino Pisicchio - Gaetano Silvestri - Ignacio  
Torres Muro - Giuliano Urbani - Michele Vietti

Comitato di Redazione

Fabrizio Castaldi - Luigi Ciaurro - Mario Fiorillo  
Guglielmo Romano - Maria Spinelli - Federico Silvio Toniato

Segretaria di Redazione

Barbara Cortese



## UFFICIO DI PRESIDENZA

Presidente Onorario

Augusto Barbera

Presidente

Gianni Letta

Vicepresidenti

In rappresentanza  
dei Soci ordinari:  
Francesco D'Onofrio  
Pino Pisicchio

In rappresentanza  
dei Soci collettivi:  
Giuseppe Mazzei

Segretario Generale

Silvio Traversa

Consiglio Direttivo

Claudio Boccia  
Vice Segretario Generale

A.B.I.  
Antonio Patuelli

Francesco D'Onofrio

ASSOGESTIONI  
Tommaso Corcos

Vincenzo Lippolis  
Vice Segretario Generale

CASA EDITRICE DOTT. EUGENIO JOVENE S.R.L.  
Stefano Rossi

Donato Marra

ENEL  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

Lucia Pagano

IL CHIOSTRO  
Giuseppe Mazzei

Elisabetta Serafin

POSTE ITALIANE S.P.A.

Silvio Traversa

SIAE  
Gaetano Blandini  
Paolo Agoglia

Ugo Zampetti

TELECOM ITALIA

UNICREDIT

Tesoriere  
Maria Spinelli

Revisori dei Conti

Gaetano De Vito - Sebastiano Piana - Gianluca Sposato

# INDICE

Maggio-agosto 2021

## SAGGI

- GIULIANA GIUSEPPINA CARBONI, *Il Governo Draghi: continuità e novità della forma di governo italiana* ..... p. 195  
PIER LUIGI PETRILLO, *Il principio costituzionale dell'indennità parlamentare come argine alla deriva populistica* » 221

## OSSERVATORIO PARLAMENTARE

*a cura di* VINCENZO LIPPOLIS e MICHELA MANETTI

- MASSIMO NARDINI, *La prassi della segnalazione degli emendamenti nella legislazione d'emergenza sanitaria* » 247  
PINO PISICCHIO, *La riforma dei regolamenti parlamentari, tra inerzia e necessità* ..... » 299

## OSSERVATORIO SULLE REGIONI

*a cura di* ANTONIO D'ATENA

- STEFANIA MABELLINI, *Gli echi del diritto internazionale nella giurisprudenza della Corte costituzionale: un imprevisto ostacolo per le competenze culturali delle Regioni?* ..... » 315

## OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE

*a cura di* PASQUALE COSTANZO

- LUCA COSTANZO, *Prime osservazioni sulle misure espulsive dei Parlamentari dai loro Gruppi di appartenenza* ..... » 337

## OSSERVATORIO PARLAMENTARE COMPARATO

a cura di TOMMASO EDOARDO FROSINI

CLAUDIA MARCHESE, <i>Lo Stato di diritto in Irlanda tra criticità e prospettive di riforma</i> .....	p. 355
GIAMMARIA MILANI, <i>Verifica parlamentare delle elezioni e standard europei: un'analisi comparata</i> .....	» 373
<i>Elenco collaboratori</i> .....	» 399

I contributi proposti per la pubblicazione sono esaminati in via preliminare dalla Direzione sotto il profilo dell'adeguatezza scientifica e della congruità tematica. Gli scritti sono poi sottoposti a valutazione da parte di revisori esterni scelti tra esperti nelle materie di interesse della Rivista. La Direzione adotta il sistema di valutazione c.d. *double blind peer review*. Gli editoriali, le recensioni, gli interventi a convegni e tavole rotonde sono soggetti a valutazione da parte di revisori interni. Le note destinate alle varie rubriche, oltre che da questi ultimi, sono valutate dai responsabili delle rubriche.

# IL GOVERNO DRAGHI: CONTINUITÀ E NOVITÀ DELLA FORMA DI GOVERNO ITALIANA

di GIULIANA GIUSEPPINA CARBONI

SOMMARIO: 1. Una nuova convenzione sulla formazione del Governo. – 2. Un governo del Presidente. – 3. Un Governo tecnico e politico. – 4. La coalizione di emergenza. – 5. Il ruolo di Draghi. – 6. A guisa di conclusione.

## 1. *Una nuova convenzione sulla formazione del Governo*

Il Governo di Mario Draghi gode di una forte legittimazione interna ed esterna, che dipende più dall'amalgama di virtù personali e situazioni eccezionali che da meccanismi istituzionali.

In passato si è molto discusso della debolezza istituzionale del capo di Governo italiano<sup>1</sup>, rispetto ad altri colleghi europei, come il Cancelliere tedesco e il Premier inglese<sup>2</sup>. La personalità che siede a Palazzo Chigi, per contro, è sempre rimasta in se-

---

<sup>1</sup> La natura dei rapporti tra gli organi del Governo italiano (Presidente del Consiglio, ministri e Consiglio dei ministri), e la loro dipendenza dagli assetti politici è stata oggetto di esame da parte della dottrina, che ha inteso privilegiare o il principio monocratico o quello collegiale. Per una ricostruzione delle diverse posizioni si veda E. CATELANI, *Art. 95*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Utet, Torino, 2006, 1836 ss. Più recentemente il principio monocratico e il ruolo del Presidente del Consiglio sono stati rafforzati dalla dimensione europea. Cfr. P. MILAZZO, *Art. 95*, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G. ENEA VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, Il Mulino, Bologna, 2021, 233 ss.

<sup>2</sup> Il Primo Ministro del Regno Unito, in particolare, viene indicato come esempio di capo di Governo forte, sebbene (o in ragione del fatto che) il suo ruolo venga ridefinito ad ogni nomina, sulla base del contesto politico-istituzionale e della personalità dell'uomo o donna chiamati a ricoprire la carica. Si veda ora l'ampio resoconto storico-costituzionale di A. TORRE (a cura di), *Storia costituzionale del Regno Unito attraverso i Primi Ministri*, Wolters Kluwer, Milano, 2020.

condo piano negli studi sulla forma di governo, surclassata da altri elementi politici e istituzionali, quali la natura coalizionale dell'esecutivo, l'insufficiente delimitazione dei compiti del capo del Governo rispetto ai ministri e al Consiglio dei ministri, il ruolo spesso determinante del capo dello Stato per la formazione dello stesso Governo.

Il Presidente Draghi è da sei mesi alla guida di un Governo di coalizione, di tipo (o sottotipo) tecnico-politico, formato su impulso del capo dello Stato, e perciò Governo del Presidente. Infine, è un Governo di salute pubblica, nel senso che è nato per far fronte ad un'emergenza di gravità inaudita, paragonabile a quella bellica, anche se fortunatamente non vi è l'orrore del conflitto armato. I suoi compiti e il suo indirizzo sono definiti in parte dal contesto in cui agisce e in parte dall'interesse nazionale come individuato dall'intesa tra capo dello Stato e capo del Governo<sup>3</sup>.

È certamente interessante esaminare questi profili, alla luce dei più recenti avvenimenti, che gettano nuova luce sull'attuazione del disegno costituzionale tracciato dagli artt. 92-96. E tuttavia, non pare superfluo ricordare che anche in momenti eccezionali, la forma di governo italiana continui a manifestare alcune costanti di lungo periodo, e tra queste le più importanti appaiono l'instabilità e disomogeneità dei Governi<sup>4</sup>. Costanti im-

<sup>3</sup> Si vedano i contributi di S. TALINI, *La forma di governo alla prova delle trasformazioni della (classe) politica. riflessioni a seguito della formazione del governo Draghi*, in *Costituzionalismo.it*, 2021, 1, 23-54; N. LUPO, *Un governo "tecnico-politico"? Sulle costanti nel modello dei governi "tecnici", alla luce della formazione del governo Draghi*, in *federalismi.it*, 2021, 8, 134-148; C. FUSARO, *Da Ciampi a Draghi (passando per Dini e Monti): verso una forma di governo parlamentare sotto tutela?*, in *Quad. cost.*, 2021, 1, 173-176. La tesi che sia il capo dello Stato a definire l'interesse politico nazionale è risalente ed è stata formulata da A. BALDASSARRE, *Capo dello Stato*, in *Digesto delle Discipline pubblicistiche*, vol. II, Utet, Torino, 1987.

<sup>4</sup> Sulla necessità di distinguere nella forma di governo tra costanti di lungo periodo e variabili dipendenti da avvenimenti contingenti si veda S. STAIANO, *Prolegomeni minimi a una ricerca forse necessaria su forma di governo e sistema dei partiti*, in *federalismi.it*, 2012, 3. Ancora di recente è stato messo in evidenza il fatto che l'ingovernabilità è stata una caratteristica del sistema politico istituzionale italiano anche prima della fase repubblicana. F. ROSSI, *Le crisi di governo dalla guerra al fascismo (1915-1922)*, in *Amministrare*, 2018, 1, 209 ss. Per la prima fase della Repubblica si veda P. CALANDRA, *Il Governo della Repubblica*, Il Mulino, Bologna, 1986.

IL PRINCIPIO COSTITUZIONALE  
DELL'INDENNITÀ PARLAMENTARE  
COME ARGINE ALLA DERIVA POPULISTICA

di PIER LUIGI PETRILLO

SOMMARIO: 1. L'indennità parlamentare come principio costituzionale. – 2. L'attuazione del principio costituzionale. – 3. Proposte di revisione costituzionale e indennità parlamentare. – 4. Populismo e indennità parlamentare: alcune proposte, ripensando a Calamandrei.

1. *L'indennità parlamentare come principio costituzionale*

Nell'immaginario collettivo la previsione di una qualche forma di retribuzione per l'attività politica non è comunemente accettata, anche per l'idea che il rappresentante del popolo possa sfruttare la propria posizione “privilegiata” utilizzandola in maniera impropria e sviandola dalla cura dell'interesse generale<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Come è stato osservato da M. OROFINO, *Indennità e rappresentanza. Considerazioni su un istituto in trasformazione*, Giappichelli, 2020, il riconoscimento di una indennità per la funzione parlamentare cadde in declino quando si incominciò a ritenere l'elezione in Parlamento come “uno strumento per raggiungere aspirazioni più elevate potendo stringere, grazie alla partecipazione alle assemblee parlamentari, una serie di relazioni sociali, utili successivamente per incrementare la propria attività privata” sicché “il servizio prestato possa ritenersi compensato dalla posizione assunta dalla società e dai vantaggi che questa posizione può nel futuro comportare. Non tanto, però, perché si immagina un guadagno immediato nell'espletamento del mandato quanto piuttosto, al di fuori di esso, nella promozione della propria persona, della propria famiglia e della propria attività professionale” (15). Storicamente occorre ricordare come in Italia, almeno fino agli anni '20 del Novecento, l'assenza di disposizioni in materia di incompatibilità per l'incarico di parlamentare abbia incentivato pratiche di sfruttamento a fini privati della funzione personale: emblematica la vicenda del deputato Giuseppe Colombo, consigliere d'amministrazione e presidente della società elettrica Edison e, contemporaneamente, deputato dal 1886, e, poi, senatore, ministro delle Finanze (nel primo governo di Rudini) e ministro del Tesoro (nel secondo go-

Questo assunto, come altre posizioni estreme che potremmo definire “populiste” in quanto volte ad esaltare in modo demagogico e velleitario il popolo come depositario di valori sempre e comunque positivi<sup>2</sup>, è pure la conseguenza naturale della degenerazione della politica sempre più alla ribalta per fatti di cronaca legati a fenomeni corruttivi e per l'utilizzo folkloristico della funzione parlamentare che ha portato a quella che, efficacemente, è stata definita “corrosione della democrazia”<sup>3</sup>.

Nella visione populista della politica, fine a se stessa, è evidente che non vi sono spazi per retribuire la funzione parlamen-

---

verno di Rudini), presidente della Camera (per un anno dal 1899 al 1900), i cui interventi in Parlamento riguardavano direttamente la sua società e, pur tuttavia, “nel corso del dibattito, non vengono sollevati, neppure dagli avversari politici e neppure allusivamente, i potenziali interessi personali di Colombo in conflitto con la questione trattata; all'opposto, l'esperienza scientifica maturata da insigne docente di ingegneria elettrica e da fondatore e consigliere di amministrazione della prima – e probabilmente più importante – azienda elettrica italiana gli conferirono credibilità e autorevolezza e gli garantirono silenzio e attenzione da parte dei colleghi” (lo ricorda, in un bel saggio, F. CAPOREALE, *Interessi privati e decisioni pubbliche tra fine Ottocento e primo Novecento: il caso delle incompatibilità parlamentari per ragioni di affari*, in *Diritto pubblico*, 1, 2017, 115).

<sup>2</sup> Sulla deriva populista e gli effetti sul sistema democratico si veda, A. LUCARELLI, *Populismi e rappresentanza democratica*, Napoli, 2020, 54, per il quale “le teorie del costituzionalismo moderno, ancor più dei principi fondativi della democrazia rappresentativa, ovviamente in esse inclusi, sono fondamentali per comprendere il fenomeno del populismo”. Teorie che trovano terreno fertile proprio in quanto «quel che oggi colpisce è il costante arretramento della motivazione del vivere la politica “per”, a fronte della sempre più frequente motivazione a vivere “di” politica» (LUCIANI M., *Danaro, politica e diritto*, in *Costituzionalismo.it*, 1, 2006). Cfr. anche F. SALMONI, *Crisi della rappresentanza e democrazia: l'antiparlamentarismo e i ricorsi dei populismi*, in *Rivista AIC*, 4, 2020, 517 1 ss. Già prima L. FERRAJOLI, *Democrazia e populismo*, in *Rivista AIC*, 2018, 3, C. PINELLI, *Populismo e democrazia rappresentativa* e L. CEDRONI, *Democrazia e populismo*, in *Democrazia e diritto*, 1, 2010, risp. 29 ss. e 38 ss. e M. MANETTI, *Costituzione, partecipazione democratica, populismo*, in *Rivista AIC*, 2018, 378-379. Come sottolinea A. SPADARO, *Dalla “democrazia costituzionale” alla “democrazia illiberale” (populismo sovranista), fino alla... “democratatura”*, in *DPCE online*, 2020, “per parlare oggi di «popolo» e di «populismo» occorre partire dalla consapevolezza che si tratta di due parole vuote, o meglio di parole passe partout, che cioè non sono legate ad alcun significato univoco e preciso ma che viene riempita, di volta in volta, di significati diversi a seconda delle convenienze” (3885).

<sup>3</sup> Cfr. L. MEZZETTI, *Corrosione e declino della democrazia*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, maggio 2019, n.s., 421 ss. il quale evidenzia come tale fenomeno sia diffuso in “occidente” come in “oriente” (spec. 437 ss.).

# LA PRASSI DELLA SEGNALAZIONE DEGLI EMENDAMENTI NELLA LEGISLAZIONE D'EMERGENZA SANITARIA

di MASSIMO NARDINI

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La segnalazione degli emendamenti nei due rami del Parlamento, tra disposizioni regolamentari e prassi parlamentare. – 3. L'attività parlamentare durante l'emergenza sanitaria. – 4. La prassi alla Camera dei Deputati... – 5. ...e al Senato della Repubblica. – 6. La segnalazione degli emendamenti e la valutazione di ammissibilità presidenziale. – 7. Alcune considerazioni conclusive.

## 1. *Introduzione*

L'emendamento costituisce lo strumento per eccellenza utilizzato dai parlamentari e dal Governo per modificare un testo normativo all'esame della Commissione o dell'Assemblea, avvicinandone quanto più possibile i contenuti alle proprie preferenze.

Nella procedura emendativa possono essere individuati due momenti distinti; ad una prima fase nella quale gli emendamenti sono formalmente presentati segue quella della decisione nella quale vengono approvate le proposte sulle quali si raggiunge il consenso della maggioranza dell'Assemblea<sup>1</sup>. Pertanto, il diritto di presentare un emendamento è distinto dal potere *tout court* di emendare, dato che la fase della richiesta emendativa non coincide con quella in cui si realizza la modifica in concreto del testo, espressione quest'ultima di una volontà collegiale.

---

<sup>1</sup> Cfr. G. PICCIRILLI, *L'emendamento nel processo di decisione parlamentare*, Cedam, Padova, 2008, 57-66. Si vedano anche E. SPAGNA MUSSO, *Emendamento*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, vol. 14, 1965, 828-832, G. BERTOLINI, *Emendamento, deliberazione parlamentare e iniziativa*, in *Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari*, Quaderno n. 5. Seminario 1994, Torino, 1995, 220, nonché G. PISTORIO, voce *Emendamento*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche* (Terza appendice di aggiornamento), Utet, Torino, 2008, 353-372.

Pur non essendo prevista in Costituzione un'espressa disciplina del potere di emendamento, fatta eccezione per la XVII disposizione transitoria relativa ai poteri delle Commissioni legislative dell'Assemblea Costituente, secondo la dottrina prevalente tale potere è stato presupposto dal Costituente, richiamando a tal fine specifiche disposizioni costituzionali.

Così si ritiene che l'articolo 70, Cost., nel prevedere l'esercizio collettivo della funzione legislativa da parte delle due Camere, presupponga che un disegno di legge possa essere modificato nel corso dell'esame parlamentare<sup>2</sup>.

Tale potere viene derivato altresì dall'articolo 72, primo comma, Cost., in forza del quale ogni disegno di legge è esaminato in Commissione e poi in Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Un ulteriore "ancoraggio" costituzionale al potere di emendamento, sia pure indiretto, viene individuato all'articolo 94, quarto comma, Cost., laddove si esclude che il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo determini in capo a quest'ultimo l'obbligo di dimissioni; stante la genericità del termine "proposta", si ritiene che all'interno di tale fattispecie possano essere ricompresi anche gli emendamenti, sia quelli presentati dal Governo che dai parlamentari o dalle Commissioni<sup>3</sup>.

Infine, il potere di emendamento viene desunto dall'articolo 81, Cost. che nella versione originaria (poi modificata nel 2012) prevedeva al terzo comma il divieto di introdurre nuovi tributi e nuove spese in sede di legge di bilancio e al quarto comma l'obbligo di copertura finanziaria per le nuove o maggiori spese introdotte da ogni altra legge (quest'ultima disposizione è stata sostanzialmente mantenuta nell'o-

---

<sup>2</sup> In particolare, cfr. N. LUPO, *Emendamenti, maxi-emendamenti e questione di fiducia nelle legislature del maggioritario*, in *Le regole del diritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza e opposizione. Atti del convegno (Roma, 17 marzo 2006)*, di E. GIANFRANCESCO e N. LUPO (a cura di), Luiss University Press, Roma, 2007, 54, nonché G. PICCIRILLI, *op. cit.*, 2008, 113-119. Nel senso si è espressa anche la giurisprudenza costituzionale, in particolare nell'ordinanza n. 17 del 2019 (sul punto, cfr. G. RIVOSECCHI, *Considerazioni sparse in ordine alle attuali tendenze della produzione normativa*, in *SOG-WP*, n. 45/2019, 24).

<sup>3</sup> Cfr. N. LUPO, *op. cit.*, in *Le regole del diritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza e opposizione. Atti del convegno (Roma, 17 marzo 2006)*, di E. GIANFRANCESCO e N. LUPO (a cura di), Luiss University Press, Roma, 2007, 58.

# LA RIFORMA DEI REGOLAMENTI PARLAMENTARI, TRA INERZIA E NECESSITÀ

di PINO PISICCHIO

SOMMARIO: 1. Una storia di “stop and go”. – 2. L’interazione con i Regolamenti della riforma che riduce la numerosità dei parlamentari. Questioni in sospeso. – 3. Le proposte di riforma in campo. – 4. Il contrasto alla “transumanza parlamentare” come priorità. Le preoccupazioni della politica e i rimedi controversi. – 5. Il Gruppo Misto è il Caronte dei transumanti? Qualche riflessione. – 6. Brevi conclusioni.

## 1. *Una storia di “stop and go”*

La storia delle riforme dei Regolamenti parlamentari nella Repubblica italiana può trovare efficace sintesi in quell’icastica definizione spesso usata per raccontare l’andamento del processo di solidificazione delle istituzioni europee: “stop and go”. Laddove, nel nostro caso, gli “stop” sono rappresentati dalla difficoltà di sovvenire all’urgenza rinnovativa scostandosi dalla tradizione e dal formale ossequio alle regole previgenti – che portò, per esempio, il primo Senato della Repubblica ad adottare un Regolamento in linea di continuità con il diritto parlamentare pre-fascista<sup>1</sup> – e i “go” rispondono ad impulsi riformistici che fanno eco a *claveages* epocali intervenute nella dinamica politico-istituzionale italiana<sup>2</sup>. Il più importante e organico impe-

---

<sup>1</sup> Cfr. R. IBRIDO, *Una clausola “salva” o “taglia Regolamento parlamentare”? Le disposizioni transitorie della riforma costituzionale e il nodo della ultrattività del Regolamento del Senato*, in *Osservatorio delle Fonti.it*, fasc. 1/2016, 4.

<sup>2</sup> La pubblicistica è assai ricca di ricerche e approfondimenti sui Regolamenti parlamentari. *Ex multis* si vedano: P. UNGARI, *Profilo storico del Diritto Parlamentare in Italia*, Corso universitario 1970-1971, Carucci Editore, Assisi-Roma, 1971; V. LIPPOLIS, *Maggioranza, opposizione e governo nei Regolamenti e nelle prassi regolamentari*, in *Id.*, *Partiti, maggioranza, opposizione*, Jovene, Napoli, 2008; V. DI CIOLO, L. CIAURRO, *Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica*, Giuffrè, Milano, 1994; N. LUPO, *Regolamenti parlamentari*, in *Diritto. Enciclopedia giuridica*, XIII, ed. Il Sole 24 ore, Milano,

gno di revisione sarà, infatti, quello portato a termine con la riforma dei Regolamenti di Camera e Senato del 1971, evento di cui la dottrina celebra il cinquantennio, in ambiente che sarebbe stato definito “consociativo”, a motivo dell’apertura collaborativa tra i più importanti partiti della maggioranza e dell’opposizione, sanzionata dall’attribuzione della presidenza della Camera ad un esponente del Partito Comunista<sup>3</sup>. A quella riforma fecero poi seguito gli interventi di revisione degli anni ’80 e ’90, in particolare quello approvato a Montecitorio nel 1997, che diedero proiezione regolamentare all’esprit del nuovo tempo, maggioritario e “decisionista” in netta soluzione di continuità con il precedente<sup>4</sup>. Né va trascurata la citazione dell’intervento di modifica delle norme regolative dei gruppi parlamentari in chiusura della XVII legislatura con l’attribuzione in entrambe le Camere del connotato di “associazione” ai gruppi medesimi, determinando così una qualche incongruenza con la natura non associativa del misto<sup>5</sup>. La nuova fase del Parlamento italiano, che, con una suggestione giornalistica non trasferibile nella nomenclatura scientifica, viene fatta coincidere con la “Terza Repubblica”<sup>6</sup>, si è annunciata nella fase finale della pas-

---

2007; S. TRAVERSA, *La “governabilità craxiana”: Riforma dei regolamenti parlamentari e abolizione del voto segreto*, in *Rassegna parlamentare*, n. 1/2009; P. CARETTI, *Il recupero del regolamento prefascista in Assemblea costituente*, in *Giornale di storia costituzionale*, n. 15/ 2008; A. MANZELLA, *Il Parlamento*, Il Mulino, Bologna, ed. 2003; R. DICKMANN, *Il Parlamento italiano*, Jovene, Napoli, ed. 2018.

<sup>3</sup> Cfr. in particolare gli atti del seminario promosso dall’Associazione per le Ricerche e gli Studi sulla Rappresentanza Politica nelle Assemblee Elettive (ARSAE), “A cinquant’anni dai Regolamenti parlamentari del 1971: trasformazioni e prospettive”, 1 marzo 2021; atti, con lo stesso titolo a cura di V. LIPPOLIS, in *Il Filangieri, Quaderno 2021*, Jovene, Napoli, 2021. Si veda anche A. MANZELLA (a cura di), *I regolamenti parlamentari a quarant’anni dal 1971*, Il Mulino, Bologna, 2012; F. LANCHESTER (a cura di), *Regolamenti parlamentari e forma di governo: gli ultimi quarant’anni*, Giuffrè, Milano 2013; C. CHIMENTI, *I regolamenti del 1971*, in *Giornale di storia costituzionale*, n. 15/2008.

<sup>4</sup> Cfr. V. LIPPOLIS, *La riforma del Regolamento della Camera dei Deputati del 1997 e il Parlamento del bipolarismo*, in *Il Parlamento del bipolarismo: Un decennio di riforme dei Regolamenti delle Camere*, in *Il Filangieri, Quaderno 2007*, Jovene, Napoli, 2008.

<sup>5</sup> Le disposizioni manomissive degli artt. 15 e 15-ter del Reg. Camera e degli artt. 14, 15, 16 e 16-bis del Reg. Senato, approvate tra i mesi di settembre e dicembre del 2012, entrarono in vigore nella XVII legislatura. Si veda sul tema E. BETTINELLI, *L’irriducibile ambiguità dei gruppi parlamentari (in un sistema politico precario)*, ne *Il Politico*, n. 2, 2013, 22-43.

<sup>6</sup> Tuttavia anche la dottrina talvolta accetta prestiti dal giornalismo quando l’espressività si fa icastica e tale da richiamare i concetti che intende esprimere con

GLI ECHI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE  
NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE:  
UN IMPREVISTO OSTACOLO  
PER LE COMPETENZE CULTURALI DELLE REGIONI?

di STEFANIA MABELLINI

SOMMARIO: 1. Il problematico adattamento alla Convenzione di Faro. – 2. L'ineffabile nozione di "patrimonio culturale" e la sua difficile integrazione nell'ordinamento italiano. – 3. Ascendenze internazionali nella sent. Corte cost. n. 23 del 2021. – 4. La potestà legislativa regionale sui beni culturali intangibili ad un bivio?

1. *Il problematico adattamento alla Convenzione di Faro*

Alla fine del 2020 il Parlamento ha approvato la legge autorizzazione alla ratifica della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta nel 2005, nota come Convenzione di Faro<sup>1</sup>.

Nonostante sia stata sottoscritta dall'Italia già nel 2013, l'esecuzione, avvenuta a distanza di quasi un decennio, non può essere liquidata alla stregua di una pura formalità.

La Convenzione, infatti, rafforza ed enfatizza il percorso intrapreso da due Convenzioni UNESCO, quella del 2003, per la "Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale" – dalla quale emerge una significativa dilatazione della nozione di "patrimonio culturale", estesa a comprendere espressioni artistiche intangibili, quali la danza, la musica o il teatro<sup>2</sup> –, e quella del 2005, sulla "Protezione e promozione della

---

<sup>1</sup> Eseguita con l. n. 133 del 2020, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005".

<sup>2</sup> Considera tale Convenzione «una soluzione minimale ed eccessivamente appiattita sulla Convenzione UNESCO del 1972», F. FRANCONI, *Beni culturali (dir. int.)*, in S. CASSESE (diretto da), *Dizionario di diritto pubblico*, Milano, 2006, 702.

diversità delle espressioni culturali”<sup>3</sup> – dal cui contenuto «non sembra possibile escludere *a priori* alcuna attività, o manufatto, o frutto della creatività in genere»<sup>4</sup> – ed irrompe, non proprio in punta di piedi, nell’ordinamento italiano, immettendo al suo interno una nozione di “patrimonio culturale” che è ad esso fondamentalmente estranea<sup>5</sup>.

In base alla Convenzione, infatti, il “patrimonio culturale”<sup>6</sup> non

<sup>3</sup> Tale Convenzione, si badi, non utilizza l’espressione “patrimonio culturale”, ma si limita a formulazioni generiche come “contenuto culturale”, “diversità culturale” o “espressione culturale”.

<sup>4</sup> Così, F. MUCCI, *La diversità del patrimonio e delle espressioni culturali nell’ordinamento internazionale, da “ratio” implicita a oggetto diretto di protezione*, Napoli, 2012, 339; nello stesso senso, v., G. RUBAGOTTI, *La Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali: quale coordinamento con le norme OMC?*, in *Dir. comm. int.*, 2007, 684 ss. Come osserva T. SCOVAZZI, *La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile*, in T. SCOVAZZI, B. UBERTAZZI, L. ZAGATO (a cura di), *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*, Milano, 2012, 5, la «sfida» posta dalla Convenzione è «assicurare in concreto una protezione adeguata a capacità straordinarie, ma molto eterogenee, come quelle degli artigiani dei tappeti persiani, dei coltivatori di riso sui terrazzamenti delle Filippine, degli artisti del tango, degli sciamani e guaritori indigeni, e via dicendo». V., inoltre F.E. GRISOSTOLO, *La salvaguardia del patrimonio culturale immateriale: recenti tendenze in area europea*, in *DPCE*, 2018, 723 ss.

<sup>5</sup> Evidenza le problematicità, anche di carattere applicativo, dell’uso dell’espressione “patrimonio culturale” per tradurre la nozione onnicomprensiva di “cultural heritage” contenuta nella Convenzione di Faro, P. CARPENTIERI, *La Convenzione di Faro sul valore dell’eredità culturale per la società (da un punto di vista logico)*, in *federalismi.it*, 4/2017. Esemplifica, tra l’altro, l’A. (p. 18): «come si interpreta e si applica una legge che stanziava fondi per “la tutela del patrimonio culturale”? Per chi usa il significato di patrimonio culturale dato dal codice del 2004, si tratterà di fondi di investimento per interventi di conservazione, manutenzione e restauro di beni culturali; per chi, invece, usa il significato di patrimonio culturale della Convenzione di Faro quei soldi potranno essere spesi per promuovere programmi educativi e formativi (...) o per promuovere la dieta mediterranea, la vite ad alberello di Pantelleria o il canto a tenore sardo (e per molte altre cose ancora), oppure, più semplicemente, per finanziare attività culturali (cinema, spettacolo dal vivo, *performing arts*, sostegno agli istituti culturali, promozione del libro e della lettura, etc.)». Rilevano, rispettivamente, l’«elusività del concetto di “bene culturale”» nell’ordinamento internazionale e la «“crisi” o comunque messa in discussione della stessa nozione», F. FRANCONI, *Principi e criteri ispiratori per la protezione internazionale del patrimonio culturale*, in F. FRANCONI, A. DEL VECCHIO, P. DE CATERINI, *Protezione internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali e difesa del patrimonio comune della cultura*, Atti del Convegno, Roma, 8-9 maggio 1998, Milano, 2000, 11 ss. e S. CASSESE, *Il futuro della disciplina dei beni culturali*, in *Giorn. dir. amm.*, 2012, 781.

<sup>6</sup> Art. 2, lett. a): «cultural heritage is a group of resources inherited from the past which people identify, independently of ownership, as a reflection and expression of their constantly evolving values, beliefs, knowledge and traditions. It includes all

PRIME OSSERVAZIONI  
SULLE MISURE ESPULSIVE DEI PARLAMENTARI  
DAI LORO GRUPPI DI APPARTENENZA

di LUCA COSTANZO

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L’espulsione dal Gruppo parlamentare come “pre-supposto” per gli atti presidenziali. – 3. I Gruppi parlamentari alla confluenza tra politica e diritto (parlamentare). – 4. Quale atto politico? – 5. I Gruppi parlamentari tra autodichia e *non liquet*.

1. *Premessa*

Con la decisione n. 666 del 26 maggio 2021<sup>1</sup>, la Commissione Contenziosa presso il Senato della Repubblica<sup>2</sup> ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto collettivamente da alcuni senatori avverso l’espulsione dal Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, unitamente alla conseguenziale assegnazione al Gruppo Misto, così come “formalizzate” dalla comunicazione del Presidente del Senato il 24 febbraio 2021 resa pubblica all’inizio della 299<sup>a</sup> seduta pubblica.

Tale misura sanzionatoria era stata irrogata a seguito dell’opposizione esibita dai predetti parlamentari nei confronti della fiducia al nuovo Governo presieduto da Mario Draghi, formatosi, sulla base di

---

<sup>1</sup> Il testo della decisione è disponibile in *Consulta OnLine*, all’indirizzo: <https://www.giurcost.org/cronache/index.html>. La decisione risulta attualmente (agosto 2021) gravata in appello dinnanzi al Consiglio di Garanzia del Senato.

<sup>2</sup> Tale organismo, previsto dall’art. 72 del Testo unico delle norme regolamentari dell’Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica, esibisce una competenza specifica a decidere sui ricorsi presentati dai dipendenti del Senato, in servizio o in quiescenza, contro gli atti e i provvedimenti dell’Amministrazione, nonché sui ricorsi contro le procedure di reclutamento del personale; ed una di carattere generale sui ricorsi presentati avverso gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati dal Senato diversi dai precedenti (Fonte: sito del Senato, all’indirizzo telematico <https://www.senato.it/1450>, cui si rinvia anche per la composizione).

un'ampia convergenza di forze parlamentari, dopo le dimissioni di quello presieduto da Giuseppe Conte<sup>3</sup>; e ciò benché, nel senso del sostegno al neonato esecutivo, fosse andata l'indicazione emersa dalla consultazione *online* degli iscritti del Movimento, attraverso la nota piattaforma *Rousseau*<sup>4</sup>.

La Commissione Contenziosa ha definito il ricorso con una decisione di improcedibilità (*rectius*, inammissibilità) sulla base della supposta assenza di carattere provvedimentale della predetta comunicazione congiuntamente alla qualificazione della sanzione espulsiva alla stregua di un atto politico di natura insindacabile. In sostanza, non sarebbe sussistito, nel caso di specie, il presupposto oggettivo per azionare il giudizio dinanzi agli organi di autodichia del Senato, richiesto dal Regolamento sulla tutela giurisdizionale relativa ad atti e provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento (deliberazione del Consiglio di Presidenza 5 dicembre 2005, n. 180). La Commissione, peraltro, richiamandosi alle statuizioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che avevano, in un caso analogo, escluso la contestabilità della misura espulsiva dinanzi al giudice ordinario, ha osservato come sarebbe spettato comunque al Senato stabilire procedure e organi competenti per le risoluzione delle controversie tra i Gruppi parlamentari e i suoi iscritti “*al fine di non privare tali tipi di controversie della piena ed effettiva tutela giustiziale di cui devono godere*”.

<sup>3</sup> Sulle caratteristiche del Ministero capeggiato dall'ex Presidente della BCE, cfr. G. CAVAGGION, *La formazione del Governo Draghi: ritorno alla 'normalità costituzionale' o conferma delle nuove prassi?*, in *Federalismi.it*, ([www.federalismi.it](http://www.federalismi.it)) 13 - 19.5.2021.

<sup>4</sup> La fiducia al nuovo esecutivo da parte del Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle è stata, infatti, preceduta dalla consultazione dei relativi iscritti sulla piattaforma *Rousseau*, su cui è stato presentato il quesito: “*Sei d'accordo che il Movimento sostenga un governo tecnico-politico che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal Movimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?*” L'esito della votazione ha visto esprimersi favorevolmente il 59,3% dei partecipanti (in numero pari a 74.537). Sul ricorso, a tale strumento di democrazia diretta intrapartitico, si veda, tra gli altri, S. CANNAVÒ, *Da Rousseau alla piattaforma Rousseau (EPUB)*, PaperFirst, 2019. Per una prospettiva giuridico-problematica, v. A. MORELLI, *Formazione del Governo e votazioni on line: il problema non è tanto Rousseau ma Montesquieu*, in *laCostituzione.info* ([www.lacostituzione.info](http://www.lacostituzione.info)) del 29 agosto 2019; P. VILLASCHI, *Voto e partecipazione nel sistema “Rousseau”: di quale democrazia stiamo parlando?* in *Rivista AIC* ([www.rivistaaic.it](http://www.rivistaaic.it)), n. 1/2020 - 22.3.2020.

# LO STATO DI DIRITTO IN IRLANDA TRA CRITICITÀ E PROSPETTIVE DI RIFORMA

di CLAUDIA MARCHESE

SOMMARIO: 1. Lo Stato di diritto in Irlanda tra criticità del sistema giudiziario, contrasto alla corruzione e garanzie del pluralismo dei media. – 1.1. Il sistema giudiziario irlandese. – 1.2. Le misure di contrasto alla corruzione. – 1.3. La libertà dei media e le garanzie del pluralismo. – 1.4. Ulteriori considerazioni sullo Stato di diritto in Irlanda tra *best practices* e criticità. – 2. L'indipendenza del potere giudiziario: consolidate criticità e prospettive di riforma. – 3. L'ordinamento irlandese: un cammino di riforme verso il consolidamento della *rule of law*.

## 1. *Lo Stato di diritto in Irlanda tra criticità del sistema giudiziario, contrasto alla corruzione e garanzie del pluralismo dei media*

L'analisi svolta dalla Commissione europea in relazione all'Irlanda nell'ambito della «Relazione sullo Stato di diritto 2020» esamina differenti profili, restituendo l'immagine di un ordinamento in evoluzione<sup>1</sup>. Invero, le criticità emerse sono diverse, eppure in relazione a ciascun elemento di criticità si segnala l'avvio di procedimenti di riforma. Peraltro, la presenza di criticità in relazione a taluni profili appare bilanciata dalla presenza di *best practices* in altri. Emerge, dunque, un quadro di particolare interesse in relazione al quale si procederà ad effettuare in via preliminare una panoramica introduttiva, per poi approfondire i profili maggiormente controversi.

---

\* Il presente contributo è una rielaborazione dell'intervento tenuto nell'ambito del ciclo di webinar su “La Rule of Law in Europa” organizzato dall'unità di Pisa (Responsabile Prof. Rolando Tarchi) inclusa nel Progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN 2017) su “Framing and Diagnosing the Constitutional Degradation: a Comparative Perspective” (Principal Investigator Prof.ssa Tania Groppi - Università di Siena).

<sup>1</sup> V. COMMISSIONE EUROPEA, *Relazione sullo Stato di diritto 2020. Capitolo sulla situazione dello Stato di diritto in Irlanda*, Bruxelles, 30 settembre 2020.

### 1.1. *Il sistema giudiziario irlandese*

La relazione della Commissione europea muove dall'analisi del sistema giudiziario irlandese a partire dalle procedure di nomina dei magistrati. Questi ultimi sono nominati dal Presidente irlandese, su indicazione del Governo, *ex art.* 35, c. 1, della Costituzione<sup>2</sup>.

Una simile procedura di nomina presenta rischi di politicizzazione della scelta dei magistrati. Pertanto, se considerata isolatamente, essa non sembrerebbe garantire quell'indipendenza dei magistrati sancita dal comma secondo dell'art. 35 della Costituzione. A tutela di quest'ultima è, però, possibile rinvenire una serie di previsioni costituzionali e legislative. A livello costituzionale è possibile richiamare il comma terzo dell'art. 35 della Costituzione che sancisce l'incompatibilità tra la carica di giudice e quella di parlamentare, nonché l'incompatibilità con qualsiasi altro ufficio pubblico o privato. Ancora, è possibile far riferimento all'ultimo comma del medesimo articolo là dove statuisce l'impossibilità di operare una variazione in *pejus* della remunerazione dei magistrati durante lo svolgimento delle loro funzioni. Queste disposizioni costituzionali sono state, poi, affiancate da una serie di atti legislativi, tra cui merita di essere segnalato il *Courts and Courts Office Act* del 1995.

Tale atto normativo ha istituito il *Judicial Appointments Advisory Board* (JAAB), quale comitato – di cui fanno parte il Presidente della Corte Suprema, il Presidente della *High Court*, il Presidente della *Circuit Court*, il Presidente della *District Court*, il procuratore generale, un rappresentante del *Council of the Bar* ed un rappresentante della *Law Society of Ireland*, oltre a non più di tre membri laici nominati dal Ministro della Giustizia e delle Pari Opportunità – chiamato a proporre all'Esecutivo, al momento di effettuare nuove nomine, una lista di nominativi di soggetti idonei ad assumere l'ufficio di giudice<sup>3</sup>.

In relazione all'intervento del *Judicial Appointments Advisory Board* nella procedura di nomina dei magistrati ci soffermeremo nel se-

<sup>2</sup> L'art. 35, c. 1, della Costituzione irlandese statuisce: “*The judges of the Supreme Court, the High Court and all other Courts established in pursuance of Article 34 hereof shall be appointed by the President*”.

<sup>3</sup> Per un approfondimento in relazione alla composizione ed alle funzioni del *Judicial Appointments Advisory Board* v. L. CAHILLANE, *Judicial appointments in Ireland: the potential for reform*, in *Judges, Politics and the Irish Constitution*, a cura di L. CAHILLANE, J. GALLEN, T. HICKEY, Manchester, Manchester University Press, 2017, 123.

# VERIFICA PARLAMENTARE DELLE ELEZIONI E STANDARD EUROPEI: UN'ANALISI COMPARATA

di GIAMMARIA MILANI

SOMMARIO: 1. Introduzione: la verifica parlamentare delle elezioni, tra tradizione liberale e costituzionalismo democratico. – 2. La verifica parlamentare delle elezioni nelle fonti di *soft law*: il Codice di buona condotta in materia elettorale della Commissione di Venezia. – 3. La verifica parlamentare delle elezioni nel sistema CEDU: la giurisprudenza della Corte di Strasburgo. – 4. La compatibilità della verifica parlamentare delle elezioni con gli standard europei: un'analisi comparata. – 5. Conclusioni: qualcosa (anche in Italia) deve cambiare?

## 1. *Introduzione: la verifica parlamentare delle elezioni, tra tradizione liberale e costituzionalismo democratico*

La verifica parlamentare delle elezioni costituisce, nel panorama comparato, un modello certamente recessivo di controllo sulle elezioni<sup>1</sup>, ma ancora sussistente nell'ambito di alcune consolidate democrazie costituzionali<sup>2</sup>.

La competenza dei Parlamenti di verificare i titoli di ammissione dei propri componenti ha costituito in passato, nell'ambito della forma

---

<sup>1</sup> Già L. ELIA, *Elezioni. VII) Elezioni politiche. b) contenzioso*, in *Enciclopedia del diritto*, XIV, 1965, 751-752, evidenza che «il sistema della prerogativa parlamentare sembra in fase recessiva». Cfr. F. LANCHESTER, *La verifica dei poteri nel diritto comparato: modelli a confronto*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1998, 2867; P. COSTANZO, *La giustizia elettorale*, in E. CATELANI, F. DONATI, M.C. GRISOLIA (a cura di), *La giustizia elettorale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2013, XXIII-XXIV; G. PICCIRILLI, *Contenzioso elettorale politico e verifica dei poteri: riflessioni sulla effettività delle tutele procedurali*, in *Rassegna parlamentare*, 2006, 793.

<sup>2</sup> Per un'analisi comparata dei sistemi di giustizia elettorale si vedano L. PEGORARO, G. PAVANI, S. PENNICINO (a cura di), *Chi controlla le elezioni? Verifica parlamentare dei poteri, tribunali, commissioni indipendenti*, Bononia University Press, Bologna, 2011; J.J. OROZCO-HENRÍQUEZ, *Justicia electoral: El manual de IDEA Internacional*, EE.VV., Stockholm, 2010.

di Stato liberale, un elemento fondamentale per l'affermazione dell'autonomia del Legislativo nei confronti degli altri poteri. Non stupisce, in tal senso, che il contesto nel quale questa forma di controllo ha origine sia quello dell'Inghilterra del XVII secolo. È a partire dal 1604, con il caso Goodwin, che la competenza sulla verifica delle elezioni, tradizionalmente esercitata dalla Corona, passa di fatto alla Camera dei Comuni, evoluzione in seguito sancita formalmente dall'approvazione del *Parliamentary Elections Act* del 1695<sup>3</sup>.

La verifica parlamentare delle elezioni costituisce da quel momento un modello di riferimento per il costituzionalismo liberale, essendo introdotta nella generalità delle costituzioni approvate a partire dalla fine del Settecento e nel corso dell'Ottocento<sup>4</sup>. Tuttavia, nello stesso periodo proprio a Westminster tale modello inizia a mostrare tutti i suoi limiti, favorendo il moltiplicarsi di fenomeni di abusi, brogli e corruzione: così, già il *Greenville Act* del 1770 e il *Peel's Act* del 1839 tentano di limitare la discrezionalità della Camera dei Comuni in materia, mentre nel 1868 l'approvazione di un nuovo *Parliamentary Elections Act* sancisce il definitivo abbandono del controllo parlamentare sulle elezioni e il trasferimento di tale competenza ai giudici<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> M.L. MAZZONI HONORATI, *Osservazioni sulla verifica dei poteri in Francia, Gran Bretagna, Germania federale e Italia*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1983, 1423 ss.; M. CERASE, *Art. 66*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, II, Utet, Torino, 2006, 1284; J.O. FROSINI, *Regno Unito*, in L. PEGORARO, G. PAVANI, S. PENNICINO (a cura di), *Chi controlla le elezioni?*, cit., 91 ss.; S. RODRIQUEZ, *Il controllo sulle elezioni: dalla "verifica dei poteri" ai tribunali elettorali. Uno studio comparato*, in *Nomos*, 2013, 4.

<sup>4</sup> Già la Costituzione degli Stati Uniti del 1787 (sez. 5, art. 1) e la prima Costituzione rivoluzionaria francese del 1791 (art. 5, sez. 4, cap. 1, tit. 3) riservano la competenza di verifica delle elezioni al Legislativo. Seguiranno, tra le altre, la Costituzione di Cadice del 1812 (artt. 113-116), la Costituzione del Belgio del 1831 (art. 34), lo Statuto Albertino del 1848 (art. 60) e la Costituzione del *Reich* del 1871 (art. 27). Vedi G. PAVANI, *Centralità e declino dei parlamenti occidentali in tema di controllo elettorale*, in L. PEGORARO, G. PAVANI, S. PENNICINO (a cura di), *Chi controlla le elezioni?*, cit., 48-52; J. GICQUEL, *Le contentieux des élections parlementaires en droit comparé*, in *Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel*, 2013, 191-199; J. PARDO FALCON, *Algunas consideraciones sobre el control de las actas electorales en el derecho comparado y en la historia constitucional española*, in *Revista de estudios políticos*, 1998, 175-188.

<sup>5</sup> Cfr. L. ELIA, *Elezioni. VII Elezioni politiche*, cit., 752; F. LANCHESTER, *La verifica dei poteri*, cit., 2864; M.L. MAZZONI HONORATI, *Osservazioni sulla verifica dei poteri*, cit., 1423 ss.; M. CERASE, *Art. 66*, cit., 1284; J.O. FROSINI, *Regno Unito*, cit., 91 ss.; S. RODRIQUEZ, *Il controllo sulle elezioni*, cit., 5.